

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 559-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica
nella seduta del 13 maggio 1969*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera
dei deputati nella seduta del 12 marzo 1971 (V. Stampato n. 1491)*

**d'iniziativa dei senatori GRONCHI, CARON, PIERACCINI, CIFARELLI, VALORI,
PARRI, BERGAMASCO, BIAGGI e DE LEONI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1971*

Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Ai cittadini italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana, compete l'esenzione prevista dall'articolo 78, paragrafi n. 6 e n. 9, lettera a), secondo comma, del Trattato di pace

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 1961 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.